



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
~ art. 408 c.p.p., 125 e 126 D.Lv 271/89 ~

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. nei confronti di:

- **[REDACTED]** nato a **[REDACTED]** 7, residente a **[REDACTED]** via **[REDACTED]**, allo stato senza difensore
- **[REDACTED]** nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]**, residente a **[REDACTED]** VIA **[REDACTED]**, allo stato senza difensore
- **[REDACTED]** nato a **[REDACTED]**, residente a **[REDACTED]** via **[REDACTED]**, allo stato senza difensore
- **[REDACTED]** nato a **[REDACTED]** 1, residente a **[REDACTED]** VIA **[REDACTED]**, allo stato senza difensore
- **[REDACTED]** nata a **[REDACTED]** il **[REDACTED]**, residente a **[REDACTED]**, allo stato senza difensore

per la seguente ipotesi di reato:

- art. 595 co. III c.p. accertato in Milano il 27/10/2017

evidenziata la parte offesa in:

- **[REDACTED]**, nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** assistito dall'Avv. Francesco BORASI del Foro di Milano

RILEVATO

che il presente procedimento prende le mosse da querela presentata dalla persona offesa **[REDACTED]** in data 6/10/2017, in relazione ad alcuni commenti "postati" in calce ad un articolo pubblicato sul sito del quotidiano "**[REDACTED]**" il 1 ottobre 2017, dal titolo "**[REDACTED]**", a firma di **[REDACTED]**.

Di tali commenti la p.o. lamentava il carattere diffamatorio, in quanto ritenuti offensivi della reputazione del magistrato e certamente esorbitanti da ogni diritto di critica pertinente alla sua



attività.

Va premesso che, anche all'esito dell'attività d'indagine, non appare certa la attribuibilità dei fatti contestati agli odierni indagati, dal momento che appare arduo conoscere l'esatta identità di coloro i quali si celano dietro i cosiddetti *nickname* o pseudonimi utilizzati dagli autori dei commenti asseritamente diffamatori, che risultano così essere sostanzialmente e fatalmente commenti anonimi (e dunque, *a fortiori*, privi di idoneità a condizionare o orientare l'opinione pubblica). Infatti le indagini espletate hanno consentito di risalire agli odierni indagati quali intestatari delle utenze telefoniche dalle quali è stata generata, di volta in volta, la connessione internet utilizzata per postare il commento in esame.

Tuttavia, non è dato sapere se terzi, di cui allo stato risulta impossibile la identificazione, abbia fatto un uso indebito della connessione, eventualmente sfruttando reti cd. "aperte" (i *nickname*, per esempio, in taluni casi non hanno alcuna attinenza – neppure di genere – con i titolari; ad es. [REDACTED]).

Peraltro, le invettive compendiate in querela appaiono chiaramente grossolane e di infimo livello e i fatti attribuiti alla p.o. palesemente infondati, al punto da apparire le condotte inidonee a provocare reale lesione della reputazione e dell'onore del querelante.

Va invero osservato che nell'attuale panorama della rete internet, l'esposizione di soggetti celebri a commenti e ingiurie più o meno espliciti appare un portato inevitabile; il tutto acuito da registri espressivi spiccatamente aggressivi (ma generalmente accettati, almeno sul piano della politica criminale, come dimostra l'intervento legislativo di depenalizzazione del delitto di ingiuria). In altre parole, alla crescente maleducazione degli utenti della rete non consegue una eguale crescita dei fatti penalmente rilevanti. Anzi, proprio la facilità di accesso agli strumenti di comunicazione telematica comporta una necessaria selezione dei canali obiettivamente idonei a ledere l'onore e la reputazione delle personalità celebri (e tra questi non paiono rientrare i commenti anonimi e ignoranti di cui il querelante si duole).

Per quanto detto, si ritiene che debba essere conseguentemente esclusa anche la responsabilità penale del direttore della testata *on-line*, in ipotesi responsabile di avere ospitato i post in esame: in primo luogo, a fronte della richiesta ricevuta dalla persona offesa, egli si è tempestivamente attivato per rimuovere i commenti segnalati e impedirne l'inserimento di ulteriori. Inoltre, in ordine alla configurabilità del delitto di diffamazione per omesso controllo in capo al direttore di testata *on-line*, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che "il direttore di un giornale *on-line* non può rispondere, ex articolo 57 c.p., di omesso controllo sui contenuti pubblicati. Ed infatti, accanto all'argomento di tipo sistematico (non assimilabilità normativamente determinata del giornale telematico a quello stampato e inapplicabilità nel settore penale del procedimento analogico "in malam partem"), deve essere considerata anche la problematica esigibilità dell'ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare sul piano della effettiva individuazione dei profili di colpa)" (cfr. tra le altre, Cass. Sez. V del 16/07/2010)

RITENUTA

quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio

visto l'art. 408 c.p.p.

CHIEDE



che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio

MANDA

alla Segreteria per la notifica alla p.o. con avviso che nel termine di 20 giorni può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Milano, 23 luglio '19

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Cristian BARNALI - Sost.